



Alla Provincia di Brescia
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
Via Milano, 13 - 25126 Brescia
sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

Al Comune di Vobarno
Piazza Corradini, 11 - 25079 Vobarno (BS)
protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it

All'ARPA – Dipartimento di Brescia
Via Cantore, 20 - 25128 Brescia
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

All'ATS – Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
protocollo@pec.ats-brescia.it

OGGETTO: Comunicazione di modifica non sostanziale all'installazione "IPPC" sita in comune di Vobarno (BS) autorizzata con AIA n. 1906 del 13/06/2019.
Nota della Provincia di Brescia n. 80439/2022 del 02/05/2022: richiesta di ripresa dell'istanza e trasmissione della lista di controllo (art. 6 c. 9 del d.lgs. n. 152/06).

Il sottoscritto **Bettinsoli Roberto**, nato a **Gardone Val Trompia (BS)** il **08/06/1979**, nella sua qualità di gestore dell'installazione IPPC denominata **FBL PRESSOFUSIONI SRL**, sita in comune di **Vobarno (BS)**, in **via Provinciale n° 55**, attualmente autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 con decreto n. **1906** del **13/06/2019**, in relazione alla nota in oggetto

PREMESSO CHE

- la scrivente azienda è titolare di autorizzazione AIA per attività di fusione di alluminio mediante due forni, di potenzialità complessiva pari a 63 t/d (autorizzata anche in ragione della trasmissione della lista di controllo di cui al D.M. n. 239 del 03.08.2017, con presa d'atto che confermava la non necessità di verifica di VIA);
- tale fusione è preliminare allo stampaggio dei getti di alluminio della forma desiderata, in n. 8 macchine di pressofusione;
- per motivi di ottimizzazione della gestione logistica delle proprie attività, ed in previsione di commesse di minore durata che costringono a fermi per attrezzaggio di stampi diversi, si è ritenuto opportuno integrare tale ciclo affiancando a valle della fase di fusione (che resta invariata) due ulteriori macchine di pressofusione;
- tale integrazione non altera né può alterare in alcun modo la capacità fusoria, ma consente di gestire un maggior numero di componenti con le macchine già correttamente attrezzate con gli stampi previsti dalla programmazione;

CONSIDERATO CHE

- la potenzialità dell'attività IPPC (coincidente con la tipologia progettuale di cui all'Allegato IV della Parte II del D.Lgs. 152/2006) resta quindi invariata al valore di 63 t/g, già sottoposto alla valutazione preliminare mediante le liste di controllo di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 239 del 03/08/2017, che ha evidenziato la non sussistenza di effetti significativi per l'ambiente;



- la modifica della fase di pressofusione, a valle e senza variazione dell'attività IPPC di fusione, è stata valutata ai sensi della D.G.R. XI/4268 del 08/02/2021 modifica non sostanziale, per la quale l'azienda ha presentato comunicazione in data 14/03/2022, relativamente appunto all'installazione di due presse, con adeguamento dell'emissione E10;
- la relazione tecnica allegata alla presentazione contiene una valutazione della modifica che, sulle basi espresse, esclude la stessa dal campo di applicazione del punto 8 lettera t) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, in quanto non si ritiene corretto considerare l'integrazione della sezione di pressofusione un incremento dell'attività oggetto di verifica di VIA, in quanto la fusione dell'alluminio come visto non è modificata e resta pari a 63 t/d, come nella situazione ante modifica;
- la spett.le Provincia, con comunicazione in oggetto, ritiene comunque che ricorrano le condizioni previste all'art. 6 c. 9-bis del d.lgs. n. 152/06 (ovvero il caso di varianti progettuali di progetti già autorizzati, legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi), e che sia applicabile la procedura di cui al c. 9 del medesimo art. 6, secondo la quale è facoltà chiedere all'autorità competente, una valutazione preliminare (mediante la trasmissione della lista di controllo conforme al D.M. n. 239 del 03.08.2017) dell'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi;

CHIEDE

di rivalutare la procedibilità dell'istanza di modifica non sostanziale in oggetto, integrata con la lista di controllo ai sensi del c. 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, predisposta per la valutazione della presente modifica non sostanziale, al fine di valutare, ovvero di escludere, la necessità di sottoporre tale modifica ad ulteriore verifica di assoggettabilità alla VIA o ad altra procedura.

Stanti le premesse, la lista conferma lo scenario di stima degli impatti già svolto dall'azienda nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, confermato dalla valutazione della modifica che ha incrementato la potenzialità di fusione al valore di 63 t/g e indicato nella Presa d'atto della Provincia di Brescia n. 149806/2020 del 12/10/2020, nonché le valutazioni preliminari esplicitate nell'istanza di modifica.

Pertanto si ritiene che la modifica non sostanziale presentata **sia esclusa** dalle procedure di Verifica di assoggettabilità alla VIA e di VIA.

Restando a disposizione si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Vobarno (BS), lì 16/05/2022

IL GESTORE

Bettinsoli Roberto

(firma del titolare/rappresentante dell'impresa)